



RKE



I40BBV2P 0001 002169

DCOPD2016

- (00-2169)

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
VIALE DELLO STADIO OLIMPICO SNC PPT
00135 ROMA RM

Esente da bollo

Art. 66 D.Lgs. n. 112/1999
Art. 5 Tab all. B DPR n. 642/1972

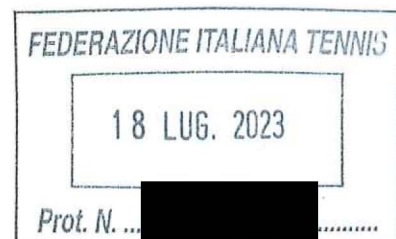
Raccomandata n. [REDACTED]
Codice identificativo del fascicolo: [REDACTED]
Codice identificativo della procedura esecutiva: [REDACTED]
Debitore esecutato: GIORGI CAMILA
Terzo¹: FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
(art. 72-bis DPR n. 602/1973)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di FIRENZE codice fiscale 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): tos.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it, rappresentata per il compimento di questo atto dal dipendente delegato Bracciali Paolo, giusta procura speciale Rep.n. 179864 Raccolta n. 12283 del 20 aprile 2023, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Andrea De Nicola, elettivamente domiciliata in FIRENZE, Via Riguccio Galluzzi n.30;

PREMESSO

- che GIORGI CAMILA, nato/a a MACERATA MC il 30/12/1991, residente a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari a **464.773,17** euro, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione² di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, calcolati alla data del 26/06/2023 nonché degli accessori di legge, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione² maturandi al giorno del pagamento, così ripartito:



1 ATTENZIONE: IL TERZO RICEVE LA NOTIFICA DI QUESTO ATTO NON IN QUALITA' DI DEBITORE DEGLI ENTI CHE HANNO AFFIDATO IL RECUPERO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MA IN RAGIONE DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE A CUI DEVE DELLE SOMME DI DENARO.

² Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021).

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della Riscossione per l'intero territorio nazionale
Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma
Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P. IVA 13756881002

DESCRIZIONE	IMPORTO €
Tributi/entrate	448.229,01
Interessi di mora ³ (art. 30, DPR n. 602/1973)	5.620,37
Sanzione civile ⁴ (art. 116, Legge n. 388/2000)	0,00
Oneri di riscossione ⁵ (art. 17, D. Lgs. n. 112/1999)	9.553,02
Spese esecutive ⁶ (art. 17, D. Lgs. n. 112/1999)	1.359,01
Diritti di notifica ⁷ (art. 17, D. Lgs. n. 112/1999)	11,76
TOTALE €	464.773,17

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del DPR n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate negli atti ovvero nelle cartelle di pagamento, ovvero negli avvisi di mora nonché negli avvisi di intimazione ad adempiere qui di seguito specificati:

DESCRIZIONE ATTO	NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA/INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
Cartella	[REDACTED]	15/10/2022		
Cartella	[REDACTED]	25/11/2022		
UIPE	[REDACTED]	26/03/2019	[REDACTED]	07/04/2023

- che il responsabile di questo ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli Enti creditori, è Cattozzo Emanuele;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, l'Ente creditore;

³ All'importo indicato in questa voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30, del DPR n. 602/1973). Per questi ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data di pagamento è già stato raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della Legge n. 388/2000).

⁴ Nel caso in cui in corrispondenza di questa voce venga valorizzato un importo, a esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

⁵ Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, all'importo indicato in questa voce dovranno essere aggiunti, alla data di effettivo pagamento, gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 in vigore alla data di affidamento dei carichi, dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di questo atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario.

⁶ Le spese esecutive sono calcolate in base al Decreto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1999. Fino all'entrata in vigore del decreto citato le spese esecutive sono calcolate nella misura fissata dal D.M. 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.

⁷ I diritti di notifica sono calcolati in base al Decreto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 112/1999. Fino all'entrata in vigore del decreto citato i diritti di notifica sono calcolati nella misura fissata dal Decreto 13 giugno 2007.

PREMESSO altresì

- che FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, con sede legale in VIALE DELLO STADIO OLIMPICO SNC 00135 ROMA RM ITALIA, codice fiscale 05244400585 (di seguito denominato Terzo) risulta essere debitore del su indicato GIORGI CAMILA per somme di denaro;
- che, pertanto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di FIRENZE intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **464.773,17** euro, oltre agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento;
- che, in base all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione⁸ di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, del c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 testualmente recita: *"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"*;

ORDINA

al Terzo FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare direttamente al suddetto Agente della riscossione:

- nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle rispettive scadenze, le restanti somme;

il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- ✓ presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di FIRENZE;
- ✓ con bollettino postale sul conto corrente n. 1003208392 (IBAN IT04V0760117200001003208392) intestato a Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di FIRENZE, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato in alto a sinistra di questo atto di pignoramento⁹;

⁸Ossia, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 2) del D.L. n. 132/2014, all'art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell' "... (omissis) invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata".

⁹In caso di inesistenza di obblighi verso il Debitore esecutato è gradita una dichiarazione negativa del Terzo, al fine di evitare che l'Agente della riscossione proceda secondo quanto disposto dall'art. 72, comma 2, del DPR n. 602/1973, ai sensi del quale: **"Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore (rectius: oggi, citazione del debitore ed invito al terzo), secondo le norme del codice di procedura civile."**

AVVERTE E INTIMA

Al Terzo FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, in persona del legale rappresentante, di non disporre delle somme pignorate in ragione del rapporto sussistente con il Debitore GIORGI CAMILA.

Al Terzo che, dal giorno in cui questo atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito intimato aumentato della metà.

Al Debitore GIORGI CAMILA di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento e i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

FIRENZE, 26/06/2023

Questo atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del DPR n. 602/1973 al Terzo: FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS e al Debitore: GIORGI CAMILA.

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione
per la Provincia di Firenze

Il Dipendente delegato
Bracciali Paolo



Si ricorda che, come previsto al punto 6 della circolare dell'Agenzia delle entrate N. 8 del 2 marzo 2011, "con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti, si ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento". Pertanto le somme da riconoscere all'Agente della riscossione non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto e non dovrà essere rilasciata alcuna Certificazione Unica.